



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MISTERBIANCO E CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI, PER L'UTILIZZAZIONE CONGIUNTA, PER UNA PARTE DEL TEMPO DI LAVORO D'OBBLIGO, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MISTERBIANCO ING. LUCIANO MARCHESE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di giugno, con la presente scrittura privata, a valere tra le Parti ad ogni effetto di Legge, in esecuzione della Deliberazione della G.M. di Misterbianco n° 108 del 13/04/2018, esecutiva ai sensi di legge

## TRA

1. il Comune di Misterbianco (CT) con sede in Via S. A. Abate n. 3 - C.F. 80006270872, legalmente rappresentato dal dott. Giuseppe Piana in qualità di Responsabile del Settore XII "Affari del Personale e *Staff* del Segretario", domiciliato per la qualifica presso la sede Comunale;
2. il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione, di seguito indicata anche AATO, con sede legale a Catania in Via Prefettura n° 14, C.F. 04042740870 legalmente rappresentato dall'ing. Gaetano Sciacca, in qualità di Commissario Straordinario Liquidatore, domiciliato per la qualifica presso la sede dell'AATO;

## Premesso che:

- l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 22.01.2004, consente l'utilizzazione congiunta di personale tra Enti, mediante convenzione, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previo consenso dei lavoratori interessati ed assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- il citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, nonché la dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, prevedono che il rapporto di lavoro del personale utilizzato resti unico ed unitario e che sia gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- per effetto della convenzione in questione sono pertanto garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come successivamente modificato;
- con convenzione stipulata in data 29.09.2017 tra l'AATO e l'Assemblea Territoriale Idrica – ATO 2 Catania (ATI), è stato stabilito, fra l'altro, che le spese di avvio dell'ATI, su richiesta del Presidente dell'ATI, saranno anticipate dall'AATO e successivamente rimborsate dall'ATI;
- il Presidente dell'ATI, con nota in data 12.01.2018, ha comunicato al Commissario Straordinario dell'AATO, ai sensi della convenzione AATO-ATI, la necessità di integrare il personale con ingegneri in posizione di comando e che, con nota prot.26 del 12.01.2018, il Commissario Straordinario ha preso atto di tale necessità;
- l'A.T.I., con nota PEC prot. n. 227 del 21/06/2018, ns. prot. n. 32833 del 21/06/2018, ha richiesto al Comune di Misterbianco di rinnovare la convenzione per l'utilizzazione parziale e congiunta per n. 9 ore settimanali fino al 31/12/2018 del dipendente ing. Luciano Marchese, che ha dato la propria adesione, con nota prot. n. 19705 del 10/04/2018, allo specifico interpello del 12/01/2018;
- che, in virtù della convenzione AATO-ATI, l'utilizzo parziale da parte dell'ATI dell'ing. Luciano Marchese sarà rimborsato al Comune dall'AATO;



**Tutto ciò premesso  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premessa**

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione tra il Comune di Misterbianco e il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione ha per oggetto l'utilizzazione parziale, temporanea e congiunta, nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo, del dipendente del Comune di Misterbianco, ing. Luciano Marchese, profilo professionale di "Direttore Tecnico", categoria giuridica D3 - posizione economica D5, responsabile del X Settore Funzionale "Servizi Idrici", presso l'ATI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale e della categoria di inquadramento.

**Art. 3 - Efficacia e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dal 01/07/2018 e terminerà il 31/12/2018.

**Art. 4 - Modalità di utilizzazione congiunta del dipendente**

L'impiego congiunto delle prestazioni lavorative rese dal dipendente, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, viene disposto nel seguente modo:

- 27 ore settimanali presso il Comune di Misterbianco, titolare del rapporto di lavoro;
- 9 ore settimanali, concentrate nella giornata di giovedì, presso il Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione;

La presenza in servizio presso l'Ente utilizzatore sarà accertata dallo stesso Ente secondo le modalità applicate al proprio personale o, comunque, con quelle che riterrà opportune. Il Comune di provenienza continuerà a rilevare la presenza in servizio del proprio dipendente secondo le proprie modalità in uso.

Le assenze per malattia e per altre cause, che dovessero ricadere nei giorni di utilizzazione, dovranno essere tempestivamente comunicate dal dipendente sia all'AATO che al Comune di Misterbianco.

Il dipendente potrà svolgere prestazioni di lavoro straordinario, a richiesta e per conto dell'AATO, in giorni lavorativi diversi dal giovedì, purché in fasce orarie al di fuori dell'ordinario orario di lavoro prestato presso il Comune di Misterbianco.

L'AATO trasmetterà mensilmente al Comune di Misterbianco il resoconto delle ore mensili effettuate dal dipendente, comprese le eventuali ore di straordinario.

**Art. 5 – Ripartizione oneri finanziari e rimborsi**

Le competenze, sulla base di quanto comunicato dall'AATO, saranno complessivamente erogate al dipendente in via anticipata, dal Comune di Misterbianco, titolare del rapporto di lavoro subordinato, con cadenza mensile.

L'AATO è tenuta a rimborsare al Comune di Misterbianco, mediante accredito sul conto corrente del Comune, entro la prima decade del mese successivo a quello di pagamento, le somme corrispondenti alle ore di servizio attestate, comprensive degli oneri assistenziali, previdenziali e della relativa quota IRAP, nonché dell'importo relativo alla liquidazione di eventuali ore di lavoro



straordinario e/o di altre indennità riferite a servizi effettivamente prestati nell'Ente utilizzatore, a totale copertura delle somme spettanti al dipendente.

Alla scadenza della presente convenzione il Comune di Misterbianco trasmetterà la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per la quota a carico dell'AATO per l'effettuazione dei conseguenti eventuali conguagli.

Sono ad esclusivo carico dell'AATO, gli oneri afferenti gli eventuali buoni pasto ed ogni altro beneficio economico derivante esclusivamente dal servizio prestato presso l'Ente utilizzatore.

#### **Art. 6 - Modalità di verifica dell'efficacia della convenzione ed eventuali modifiche**

Al fine di gestire al meglio l'utilizzazione del lavoratore in termini di funzionalità, efficienza ed economicità, qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, gli Enti convenzionati potranno, di comune accordo, apportarne modifiche, previa adozione di specifici provvedimenti, mantenendo rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione.

#### **Art. 7 - Inadempimenti e risoluzione anticipata della convenzione**

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra parte, provvederà a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne, cause ed effetti, per quanto possibile:

- gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti l'unità di personale assegnata;
- gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta in qualunque momento, anticipatamente rispetto alla scadenza, qualora si rilevino i seguenti adempimenti gravi:

- a) caso in cui l'ATI utilizzi il dipendente in convenzione, contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
- b) caso in cui il Comune di Misterbianco contravvenga ai propri impegni, impedendo, in particolare, al dipendente di operare effettivamente per l'ATI;
- c) quando l'ATI non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) scioglimento consensuale, per sopravvenute esigenze di una delle due parti.

Al termine della convenzione, il lavoratore utilizzato congiuntamente da entrambi gli Enti tornerà a svolgere le sue funzioni unicamente presso il Comune di Misterbianco.

#### **Art. 8 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, viene fatto riferimento alla normativa in materia di personale dipendente del comparto Regioni ed Autonomie Locali ed alle altre normative vigenti.

#### **Art. 9 - Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti (Comune di Misterbianco e Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione), nonché dal dipendente del Comune di Misterbianco ing. Luciano Marchese.